

pressione clinicamente rilevante. Rientrano nella suddetta categoria i trapiantati di organo solido e i soggetti che presentino, sulla base della valutazione clinica, un livello di immunocompromissione assimilabile;

- come dose booster, al fine di mantenere una efficace risposta immune al vaccino dopo il completamento del ciclo vaccinale, dopo almeno 6 mesi dall'ultima somministrazione, nei grandi anziani ( $\geq 80$  anni) e nei soggetti ricoverati nelle RSA. Tale opzione può essere resa disponibile anche agli operatori sanitari, a seconda del livello di esposizione all'infezione, del rischio individuale di sviluppare forme gravi di COVID-19 e in accordo alla strategia generale della campagna vaccinale.

#### Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2021

*Il delegato del direttore generale:* TRAVERSA

21A05413

### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 9 giugno 2021.

**Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione delle somme stanziare per la ricostruzione degli immobili privati.** (Delibera n. 42/2021).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito CIPE o Comitato) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito CIPESS o Comitato);

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;


Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visti, in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* del citato decreto-legge n. 83 del 2012, che, nel sancire la chiusura dello stato di emergenza nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma, dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due uffici speciali per la ricostruzione (di seguito USR), competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (di seguito USRC), l'affidamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri del coordinamento delle amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione, nonché l'esecuzione del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione del cratere abruzzese da parte degli USR citati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 febbraio 2013, recante «Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'art. 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del Comitato interministeriale per la programmazione economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'art. 7-*bis*, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo, altresì, che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio;

Visto il comma 2 del citato art. 7-*bis*, il quale dispone, tra l'altro, che i contributi siano erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi e che sia prevista la revoca, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ov-



vero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse, con obbligo di restituzione del contributo da parte del beneficiario in tutti i casi di revoca;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, la tabella E, concernente il rifinanziamento del citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013 nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, la tabella E, che, lasciando invariato il finanziamento totale pari a 5.100 milioni di euro, modifica la ripartizione fra le annualità, prevedendo 1.300 milioni di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, emanato su proposta del Ministro per la coesione territoriale, ai sensi del citato art. 67-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, che disciplina le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009, disponendo l'invio, da parte degli USR, dei dati di monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno, entro i trenta giorni successivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, recante «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo»;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (di seguito CUP) e prevede, tra l'altro, l'istituto della nullità degli atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63 e le allegate linee guida, con le quali questo Comitato ha dettato disposizioni per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della citata legge n. 3 del 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostru-

zione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019 e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta struttura di missione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, che ha confermato la struttura di missione sino alla scadenza del mandato del Governo in carica;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021, che conferisce all'ing. Carlo Presenti, consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della citata struttura di missione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'on. Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'on. Bruno Tabacci è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Viste le assegnazioni e le autorizzazioni di impegno disposte dalle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica 6 novembre 2009, n. 95, 23 marzo 2012, n. 43, 21 dicembre 2012, n. 135, 2 agosto 2013, n. 50, 6 febbraio 2014, n. 1, 1° agosto 2014, n. 23, 20 febbraio 2015, n. 22, 23 dicembre 2015, n. 113, 10 luglio 2017, n. 58, e 20 maggio 2019, n. 33, in materia di ricostruzione privata;

Vista la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri prot. USG n. 6582-P del 9 giugno 2021, che trasmette la nota della struttura di missione prot. SMAPT n. 506-P del 26 maggio 2021, come integrata dalla nota prot. SMAPT n. 527-P del 3 giugno 2021, con la quale è stata sottoposta all'attenzione del Comitato, alla luce dell'istruttoria effettuata dalla struttura di missione, la proposta di assegnazione di risorse destinate alla ricostruzione degli immobili privati per un importo complessivo di 374.143.283,99 euro, a valere sullo stanziamento di cui al citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, assegnate programmaticamente con la delibera n. 50 del 2013, nonché sulle ulteriori risorse di cui al medesimo art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla legge n. 190 del 2014, tabella E, di cui 302.717.967,54 euro da destinare ai comuni del cratere diversi dal Comune di L'Aquila e 71.425.316,45 da destinare ai comuni fuori cratere;



Considerato che nella citata proposta sono esposti i risultati del monitoraggio al 31 agosto 2020 sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione del cratere abruzzese;

Tenuto conto, in particolare, che - a fronte delle assegnazioni disposte tramite trasferimenti del commissario delegato per la ricostruzione e, successivamente, dalle citate delibere di questo Comitato n. 95 del 2009, n. 43 del 2012, n. 135 del 2012, n. 50 del 2013, n. 1 del 2014, n. 23 del 2014, n. 22 del 2015, n. 113 del 2015, n. 58 del 2017 e n. 33 del 2019 - il monitoraggio fornisce i dati concernenti gli utilizzi - in termini di contributi concessi, istruttorie concluse positivamente e risorse effettivamente erogate dai comuni - e, per differenza, il margine di risorse residue disponibili, distintamente per il Comune di L'Aquila e per gli altri comuni del cratere e per quelli fuori cratere, con evidenza, per tali ultime due aree territoriali, delle risorse direttamente gestite dall'USRC e di quelle assegnate a singoli comuni;

Tenuto conto inoltre che, sulla base dei predetti dati di monitoraggio, la proposta illustra — per i comuni del cratere diversi dal Comune di L'Aquila e per i comuni fuori cratere — le stime relative al fabbisogno medio mensile, al fabbisogno complessivo relativo al periodo luglio 2020 - giugno 2022 (ventiquattro mesi) e al fabbisogno da coprire con le assegnazioni di cui alla stessa proposta, che tiene conto del «margine disponibile per nuovi impegni» relativo alle risorse gestite dall'USRC;

Considerato che, al fine di garantire un'efficace e flessibile allocazione delle risorse da assegnare agli altri cinquantasei comuni del cratere e ai comuni fuori cratere per le esigenze di ricostruzione privata, la proposta in esame prevede che le risorse siano ripartite dall'USRC tra i singoli comuni, a fronte delle istruttorie da essi concluse positivamente e a copertura degli importi riconosciuti in esito alle medesime istruttorie, una volta che, sulla base dei dati di monitoraggio, risultino integralmente impegnate le risorse loro precedentemente attribuite;

Considerato, altresì, che per le medesime ragioni di flessibilità di cassa anche con riguardo alle risorse gestite dall'USRC, nella proposta vengono confermate le procedure dirette ad agevolare l'erogazione delle risorse per la ricostruzione privata già previste al punto 3 delle citate delibere CIPE n. 22 del 2015, n. 113 del 2015, n. 58 del 2017 e n. 33 del 2019;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota prot. n. 2908-P del 9 giugno 2021, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

*1. Assegnazione di risorse per la ricostruzione privata a valere sulle disponibilità di cui all'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla legge n. 190 del 2014, tabella E.*

1.1. Sulla base dei risultati del monitoraggio al 31 agosto 2020 sullo stato di attuazione degli interventi e in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione per il periodo luglio 2020 - giugno 2022 (ventiquattro mesi), si dispone di assegnare e di autorizzare l'impegno complessivo di 374.143.283,99 euro, a valere sullo stanziamento di cui al citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, assegnate programmaticamente con la delibera n. 50 del 2013, nonché sulle ulteriori risorse di cui al medesimo art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla legge n. 190 del 2014, tabella E, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione degli immobili privati prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta a seguito del sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo. L'importo complessivo è così ripartito:

a) 302.717.967,54 euro per l'ambito territoriale «altri comuni del cratere»;

b) 71.425.316,45 euro per l'ambito territoriale «comuni fuori cratere».

1.2. L'assegnazione di 302.717.967,54 euro a favore degli altri comuni del cratere risulta così ripartita:

i. 67.236.326,00 euro quale assegnazione definitiva a valere sull'annualità 2018 delle risorse di cui al citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, attribuite programmaticamente con la citata delibera CIPE n. 50 del 2013;

ii. 67.236.326,00 euro quale assegnazione definitiva a valere sull'annualità 2019 delle risorse di cui al citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, attribuite programmaticamente con la citata delibera CIPE n. 50 del 2013;


iii. 168.245.315,54 euro a valere sull'annualità 2019 delle risorse di cui all'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla citata legge n. 190 del 2014, tabella E.

1.3. L'assegnazione di 71.425.316,45 euro a favore dei comuni fuori cratere risulta così ripartita:

i. 5.620.200,00 euro quale assegnazione definitiva a valere sull'annualità 2018 delle risorse di cui al citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, attribuite programmaticamente con la citata delibera CIPE n. 50 del 2013;

ii. 5.620.200,00 euro quale assegnazione definitiva a valere sull'annualità 2019 delle risorse di cui al citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, attribuite programmaticamente con la citata delibera CIPE n. 50 del 2013;

iii. 60.184.916,45 euro a valere sull'annualità 2019 delle risorse di cui all'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla citata legge n. 190 del 2014, tabella E.





**2. Trasferimento delle risorse assegnate e ripartizione delle stesse fra i comuni del cratere diversi da L'Aquila e ai comuni fuori del cratere.**

2.1. Le risorse assegnate sono trasferite all'USRC, su richiesta di quest'ultimo, sulla base delle effettive esigenze accertate dalla struttura di missione attraverso i dati di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, citato in premessa. Le risorse assegnate sono ripartite dall'Ufficio speciale per i comuni del cratere tra i singoli comuni, sulla base dei dati di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi a copertura degli importi riconosciuti, in esito alle istruttorie conclusesi positivamente, una volta che risultino impegnate le risorse precedentemente attribuite.

I successivi atti di trasferimento delle risorse da parte dell'Ufficio speciale ai comuni destinatari, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal citato art. 11, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 3 del 2003, introdotto dal citato art. 41, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, devono indicare gli interventi oggetto di finanziamento identificati dal CUP.

**3. Erogazione delle risorse trasferite per la ricostruzione degli immobili privati.**

3.1. In merito all'erogazione delle risorse trasferite, a valere sulle assegnazioni disposte con la presente delibera e con precedenti delibere di questo Comitato, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, si stabilisce che i comuni assegnatari delle risorse per la concessione di contributi a privati possano utilizzare le disponibilità di cassa per erogazioni di contributi della stessa natura, concessi a valere sulla competenza assegnata anche per annualità successive rispetto a quella di trasferimento. Si dispone che la stessa flessibilità di cassa sia prevista anche con riguardo alle risorse gestite dall'USRC nei confronti dei singoli comuni. Resta fermo che, nel rispetto del citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, le erogazioni complessive devono essere effettuate nel limite degli stanziamenti annuali di bilancio.

**4. Monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi.**

4.1. Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse assegnate con la presente delibera, e con le precedenti delibere di questo Comitato n. 135 del 2012, n. 50 del 2013, n. 1 del 2014, n. 23 del 2014, n. 22 del 2015, n. 113 del 2015, n. 58 del 2017 e n. 33 del 2019, è svolto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012 citato in premessa. Alla luce degli esiti delle prossime sessioni di monitoraggio, potranno essere disposte ulteriori assegnazioni per la ricostruzione privata con successive delibere di questo Comitato.

4.2. La struttura di missione presenterà a questo Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo al 31 dicembre dell'anno precedente delle risorse assegnate dalla presente delibera e dalle precedenti per la ricostruzione dell'edilizia privata, sulla base delle informazioni fornite dagli uffici speciali per la ricostruzione.

Roma, 9 giugno 2021

*Il Presidente:* DRAGHI

*Il segretario:* TABACCI

*Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2021  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1255*

**21A05302**

DELIBERA 27 luglio 2021.

**Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Assegnazione risorse per la costituzione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno.** (Delibera n. 48/2021).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42», e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e in particolare l'art. 1, comma 177, il quale dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, nella

